

Proposta di legge regionale concernente:

“Testo unico delle leggi regionali in materia di informazione e comunicazione”



Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione con la presente legge, riconosce, promuove e sostiene il pluralismo e la libertà di informazione, quale presupposto della partecipazione democratica dei cittadini ed in particolare:
- a) favorisce la più ampia comunicazione istituzionale per garantire un qualificato rapporto informativo e di partecipazione tra cittadini e istituzioni
 - b) favorisce il processo di innovazione organizzativa e tecnologica, in un contesto di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'azione amministrativa, nonché di tutti i dati formati, prodotti e raccolti;
 - c) organizza e promuove corsi di formazione e aggiornamento nel settore della comunicazione;
 - d) sostiene e promuove studi e ricerche che permettano la conoscenza ed il costante aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all'interconnessione crescente dei sistemi di comunicazione e ai flussi di informazioni e notizie in entrata e uscita che li caratterizzano, al fine di poter disporre di strumenti flessibili d'investimento e di intervento;
 - e) sostiene l'editoria, le agenzie di stampa, le emittenti televisive e radiofoniche locali private, la distribuzione locale e i punti vendita della stampa quotidiana e periodica nonché quella distribuita per abbonamento;
 - f) favorisce lo sviluppo dell'informazione attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, quali quelle internet, quelle satellitari e digitali, con particolare riferimento alle iniziative tese a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della libertà e del pluralismo dell'informazione;
 - g) garantisce, in attuazione dell'articolo 6 comma 6 dello Statuto, la parità di accesso tra uomini e donne ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
 - h) istituisce e disciplina il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.), al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazione.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione garantisce il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona eliminando ogni discriminazione diretta o indiretta basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, anche attraverso azioni positive.





Capo II
Attività di informazione e comunicazione

Art. 2
(Informazione e comunicazione della Regione)

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano, in armonia con i principi della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e con quelli che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, le attività di informazione e di comunicazione della Regione.

2. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dalla Regione volte a conseguire:

- a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, agenzie giornalistiche, audiovisivi e strumenti telematici;
- b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle organizzazioni sociali, agli enti ed organismi operanti sul territorio regionale o aventi relazioni stabili con la collettività regionale;
- c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'amministrazione.

3. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

- a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività regionali, assicurando la semplificazione del linguaggio e degli strumenti con cui la Regione si rivolge ai cittadini;
- b) favorire l'accesso ai servizi pubblici;
- c) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- d) informare i cittadini sulle opportunità e i servizi offerti dalla Regione garantendo i diritti d'informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi tramite la propria rete di sportelli, anche informatici o decentrati, recependo le domande di operatori e cittadini agli organi di governo regionale e gestendo le procedure di reclamo;
- e) garantire l'accesso dei giovani alle iniziative a loro destinate e alle informazioni che favoriscano una loro maggiore partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale regionale anche mediante l'istituzione di una specifica area all'interno dei siti web della Regione e l'invio telematico della rassegna stampa della Giunta e del Consiglio regionale a tutte le scuole della Regione;
- f) favorire la parità di accesso ai canali e ai mezzi di informazione a tutte le categorie sociali ed in particolare a quelle in condizioni di disagio e disabilità ed alle minoranze;
- g) potenziare la comunicazione interna, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale regionale, in collaborazione con gli enti locali e con gli Atenei laziali e, per quanto attiene le attività formative rivolte ai giornalisti, con l'Ordine regionale dei giornalisti e le rappresentanze territoriali, sindacali e di categoria;

~~h) sviluppare forme di marketing pubblico territoriale e di informazione sulla cultura, le tradizioni locali e gli eventi che contribuiscono ad affermare l'immagine della Regione a livello nazionale, in Europa e nel mondo.~~

4. le attività di informazione e comunicazione istituzionale assolvono finalità di utilità sociale e non devono avere contenuti di propaganda politica. La Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione segnala le eventuali violazioni della disposizione di cui al presente comma all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, che, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono ad adottare gli opportuni provvedimenti.

5. le strutture competenti in materia di informazione e comunicazione istituzionale trasmettono, con cadenza trimestrale, alla Commissione vigilanza sul pluralismo dell'informazione la documentazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulle attività di informazione e comunicazione istituzionale della Regione .
6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alle presenti disposizioni non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, campagne pubblicitarie, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.
7. La Regione assicura il coordinamento della propria attività di informazione e comunicazione istituzionale svolta dai propri Uffici stampa e dagli Uffici relazioni con il pubblico con quella degli enti dipendenti e promuove forme di collaborazione e cooperazione con le attività di informazione e comunicazione svolte dagli enti locali, singoli o associati.



Art. 3

(Forme, strumenti e prodotti)

1. Le attività di informazione e di comunicazione della Regione si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le campagne pubblicitarie, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.
3. La Regione provvede alla diffusione delle modalità e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.



Art. 4

(Strutture preposte all'attività di informazione e comunicazione)

1. Le attività di informazione e comunicazione della Giunta e del Consiglio regionali sono svolte dalle strutture previste nei rispettivi regolamenti di organizzazione.
2. L'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali del personale delle strutture che svolgono attività di informazione, iscritto all'albo dei giornalisti sono affidate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5 della l. 150/2000, alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.
3. Il sito istituzionale del Consiglio regionale in quanto principale veicolo di informazione, notizie e immagini delle attività del Consiglio, è registrato come testata giornalistica presso il Tribunale di Roma.



Art. 5

(Informazione e comunicazione in modalità digitale)

1. La Regione assicura, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, attraverso l'utilizzo, con le modalità più appropriate, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. La Regione e gli enti da essa dipendenti:
 - a) organizzano la propria attività utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine della realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per garantire i diritti dei cittadini e delle imprese;
 - b) promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra gli enti locali;
 - c) provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese per garantire agli stessi servizi migliori.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società a totale o prevalente partecipazione regionale, senza aggravio di costi a carico della finanza regionale.



Art. 6

(Riutilizzo e interscambio del patrimonio informativo regionale)

1. La Regione, in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE) relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico, consente il riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici che siano nella disponibilità dell'amministrazione regionale, ad esclusione di quelli previsti all'articolo 3 del d.lgs. 36/2006 e nel rispetto della normativa vigente indicata all'articolo 4 dello stesso decreto.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione pone in essere tutte le iniziative volte a rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie ed opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena accessibilità ai dati pubblici, assicurando la parità di trattamento di tutti gli utilizzatori.
3. Ai fini della presente legge e in conformità a quanto previsto dal d. lgs. 36/2006, articolo 2, comma 2, lettera e), per "riutilizzo" s'intende l'uso del dato di cui sono titolari la Regione, gli enti da essa dipendenti e le società a totale o prevalente partecipazione regionale, da parte di persone fisiche o giuridiche, ai fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali.



Art. 7

(Convenzioni con le imprese radiotelevisive)

1. La Regione può stipulare con le agenzie giornalistiche, le emittenti anche private televisive e radiofoniche, anche on line, convenzioni aventi ad oggetto la trasmissione delle sedute del Consiglio regionale e delle iniziative che la Regione ritiene più opportune per favorire la conoscenza dell'attività istituzionale della Regione e degli enti locali.
2. Per la trasmissione delle sedute consiliari di cui al comma 1, la convenzione, stipulata nel rispetto della vigente normativa in materia, deve essere sottoposta all'approvazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentita la competente commissione regionale.
3. Le modalità e le condizioni delle convenzioni di cui al presente articolo sono definite dalla Giunta regionale.



Art. 8
(Formazione)

1. La Giunta e il Consiglio regionali programmano corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), avvalendosi anche dell'Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche (ASAP) di cui all'articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. A tal fine individuano, nell'ambito della propria dotazione organica, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione secondo quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.

2. La Regione promuove, in collaborazione con l'Ordine regionale dei giornalisti e con le rappresentanze territoriali, sindacali e di categoria, la realizzazione di corsi, anche telematici, rivolti al personale di enti pubblici e privati operanti nei settori dell'informazione e della comunicazione ed in particolare:

- a) corsi di formazione e aggiornamento e master per giornalisti e tecnici dell'informazione con particolare riguardo alla conoscenza della comunicazione web e dei nuovi device;
- b) corsi finalizzati all'inserimento e alla qualificazione professionale dei giovani;
- c) corsi di formazione nel settore audiovisivo;
- d) corsi di formazione nel settore editoriale;
- e) azioni di formazione continua rivolte ai professionisti dei media sugli effetti negativi degli stereotipi di genere utilizzati nelle pubblicità e più in generale nelle nuove tecnologie di informazione e comunicazione (TIC).

3. La Regione promuove la realizzazione di corsi gratuiti, anche telematici, di formazione e aggiornamento professionale per giornalisti inoccupati e disoccupati, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro

4. La Regione, in accordo con gli enti locali operanti sul proprio territorio sostiene e promuove azioni di formazione e qualificazione professionale nel settore dell'informazione e della comunicazione, rivolte in particolare alle categorie sociali in condizioni di disagio o minoranza.



Art. 9
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, con uno o più regolamenti di attuazione ed integrazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, disciplina:

- a) le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5;
- b) le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, in particolare la definizione delle licenze per il riutilizzo dei dati, dei formati disponibili, nonché l'eventuale determinazione delle tariffe, nei casi in cui ragioni di pubblico interesse giustificano l'applicazione delle stesse;
- c) le modalità di attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, lettera e);
- d) le tipologie, i requisiti di partecipazione e i soggetti destinatari dei corsi di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.



Art. 10
(Regolamenti di organizzazione)

1. La Giunta e il Consiglio regionali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi regolamenti di organizzazione alle disposizioni previste dal presente capo.



Capo III

Interventi della Regione per il sostegno all'editoria, alle emittenti televisive e radiofoniche locali, anche on line, alla distribuzione locale e ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica

Art. 11 (Interventi)

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, programma interventi volti a:

a) sostenere le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore, favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione di strutture e mezzi di produzione anche informatici e web, dell'editoria libraria, dell'informazione locale scritta e radiotelevisiva;

b) aggiornare e potenziare le proprie strutture organizzative della comunicazione e promuovere, con opportuni incentivi, l'istituzione e l'adeguamento di analoghe strutture degli enti locali singoli o associati;

c) valorizzare l'immagine della Regione anche attraverso convenzioni con il servizio pubblico radiotelevisivo, con le agenzie giornalistiche e con le emittenti radiotelevisive private locali;

d) sostenere la produzione di informazione locale da parte delle emittenti private;

e) favorire intese fra servizio pubblico ed emittenza privata per l'installazione dei ripetitori radiotelevisivi;

f) sostenere la stampa di informazione quotidiana e periodica regionale e locale;

g) sostenere le librerie, la distribuzione locale e i punti vendita della stampa quotidiana e periodica nel Lazio;

h) promuovere e qualificare le pubblicazioni di interesse regionale e locale;

i) sostenere e qualificare l'editoria libraria e multimediale pubblica e privata regionale attraverso pubblicazioni e collane editoriali;

l) promuovere la definizione e l'attuazione di progetti per la diffusione, l'analisi e la lettura di libri e della stampa locale nelle scuole, nelle biblioteche comunali e nei luoghi di lavoro;

m) partecipare a fiere internazionali di settore.

2. La Regione nella definizione dei requisiti di accesso agli interventi di cui al comma 1 accerta che i soggetti beneficiari dei contributi applichino i principi sanciti dalla risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 relativa all'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini.



Art. 12
(Soggetti beneficiari)



1. Gli interventi di cui al presente capo sono destinati a quei soggetti iscritti nel registro degli operatori di comunicazione di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), che siano:

- a) aziende editoriali librerie che, avendo la loro sede principale nella Regione, contribuiscano a vivacizzare la produzione culturale locale, nazionale e internazionale e che abbiano una distribuzione libraria nazionale o che producano pubblicazioni librerie e/o multimediali finalizzate alla conoscenza e all'approfondimento della realtà socio-economica regionale oppure di tematiche storiche, letterarie e artistiche attinenti la Regione;
- b) aziende editoriali che producano pubblicazioni periodiche, che abbiano sede redazionale e diffusione nella Regione o che, pur estendendo la loro diffusione in altre regioni e all'estero, contribuiscano a vivacizzare la produzione culturale della Regione o abbiano contenuti informativi sulla realtà sociale, economica e culturale del suo territorio;
- c) emittenti radiotelevisive locali private digitali e satellitari che abbiano diffusione prevalente nell'ambito regionale, la redazione principale nella Regione e realizzino trasmissioni informative periodiche sulla realtà sociale, economica e culturale della Regione;
- d) emittenti radiofoniche locali private aventi le caratteristiche di cui alla lettera c) e che trasmettano con periodicità quotidiana notizie di interesse regionale.
- e) agenzie giornalistiche che abbiano sede nella Regione.

2. I soggetti di cui al comma 1 per poter accedere ai finanziamenti di cui al presente capo devono certificare il rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro.

3. Costituiscono titolo di priorità per l'accesso ai finanziamenti di cui al presente capo i progetti finalizzati ad avviare nuove iniziative editoriali, ad investire nelle nuove tecnologie e a favorire la migrazione sulle nuove piattaforme digitali.

4. Sono ammesse agli interventi anche le associazioni senza fine di lucro e le imprese cooperative singole o associate. In particolare si tiene conto delle iniziative:

- a) avviate o gestite, anche informa associata, da giovani, pubblicisti o professionisti iscritti all'albo da non più di cinque anni;
- b) promosse e gestite da giovani, di età non superiore a trentacinque anni, o da donne, anche in forma associata;
- c) promosse e gestite da cooperative integrate;
- d) volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti;
- e) volte a agevolare agli immigrati extracomunitari l'accesso all'informazione, con pubblicazioni su carta stampata e programmi radiotelevisivi in lingua originale;

f) promosse e gestite da cooperative no-profit aventi iscritti nel proprio statuto scopi non di lucro.

5. Possono essere destinati interventi, fino ad un massimo pari al venti per cento dei fondi stanziati, ad associazioni culturali operanti nel settore.

6. Sono esclusi dai benefici del presente capo i soggetti di cui al comma 1 che attuano forme di informazione e di comunicazione lesive della dignità umana, che ospitano nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del settanta per cento dello spazio a disposizione per passaggi ed inserzioni pubblicitarie e che abbiano un'offerta editoriale avente ad oggetto materiale pornografico.

7. Gli interventi di cui al presente capo sono condizionati alla presentazione del bilancio aziendale relativo all'esercizio finanziario precedente a quello per il quale si chiede il contributo regionale e al rispetto dei contratti di lavoro del personale dipendente.



Art. 13

(Interventi a sostegno dell'editoria)

1. La Regione sostiene e promuove l'iniziativa editoriale libraria pubblica e privata nel Lazio, favorendo, nel rispetto dell'ottica di genere, la crescita imprenditoriale e l'inserimento nel mercato degli editori laziali nonché attua in particolare i seguenti interventi:

a) erogazione di contributi in conto interessi per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico;

b) incentivazione alla diffusione capillare delle opere editoriali nell'intero territorio regionale;

c) erogazione di incentivi per il potenziamento della distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere editate nel Lazio;

d) erogazione di contributi per la realizzazione di programmi per la diffusione della lettura dell'editoria libraria;

e) erogazione di incentivi per la partecipazione a fiere nazionali e internazionali di settore di rilevante importanza;

f) creazione di uno spazio web accessibile anche in via mobile per la promozione nazionale e internazionale dell'editoria laziale.

2. Sono ammesse ai benefici del presente articolo i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), che abbiano realizzato almeno dieci pubblicazioni in distribuzione in edicola o in libreria, sulla realtà socio-economica del Lazio o su argomenti storici, letterari o artistici attinenti alla Regione.

3. La Giunta regionale, al fine di dotare le biblioteche della Regione, degli enti locali, del sistema bibliotecario laziale, e le altre istituzioni di rilievo, provvede annualmente, con propria deliberazione, all'acquisto di collane e pubblicazioni con le caratteristiche di cui al comma 2, nonché a partecipare ad iniziative editoriali di prestigio mediante convenzioni con case editoriali laziali.



Art. 14

(Interventi a sostegno dell'informazione periodica locale)

1. La Regione concede ai soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) contributi per:
 - a) l'acquisto di carta;
 - b) la spesa relativa a servizi quali ad esempio abbonamenti postali e spese di distribuzione.
2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi nella misura fino al venti per cento del costo della carta, fino a un massimo di diecimila euro l'anno, a condizione che:
 - a) i periodici in questione abbiano una tiratura, certificata da fattura della tipografia, di almeno cinquemila copie per numero, se in distribuzione gratuita, o di cinquecento copie per numero, se in vendita in edicola, in libreria o in abbonamento postale;
 - b) abbiano una periodicità regolare di almeno quarantadue uscite per i settimanali, venti uscite per i quindicinali e dieci uscite per i mensili;
 - c) abbiano una foliazione di almeno sedici pagine;
 - d) abbiano come collaboratori redazionali almeno due giornalisti iscritti all'Albo;
 - e) effettuino regolari ritenute d'acconto sui compensi dei collaboratori, anche non iscritti all'albo dei pubblicisti;
 - f) siano dedicate alla società e alla vita politica locale, alla cronaca e alle istituzioni almeno un quarto delle pagine;
 - g) secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 2, si impegnino a non pubblicare inserzioni pubblicitarie che manchino di rispetto alla dignità umana, che comportino qualsiasi tipo di discriminazione diretta o indiretta, che contengano incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale e che contengano elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza.
3. I contributi di cui al comma 1, lettera b) sono concessi fino ad un importo massimo di duemila euro l'anno.
4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri benefici erogati allo stesso titolo ai sensi di leggi nazionali o di altre leggi regionali.



Art. 15

(Contributi alle imprese di distribuzione locale e ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Per il fine di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), la Regione concede contributi:

a) alle imprese di distribuzione locale per:

1) l'acquisto di attrezzature, nel limite del dieci per cento del costo e nella misura massima di euro ottomila;

2) il pagamento del canone di locazione di magazzini e capannoni, nel limite del dieci per cento del canone annuo e nella misura massima di euro cinquemila;

b) ai titolari di punti autorizzati di vendita di stampa quotidiana e periodica per spese di ammodernamento delle strutture nel limite del dieci per cento delle spese stesse e nella misura massima di euro cinquemila.



Art. 16

(Interventi a sostegno delle emittenti radiotelevisive, agenzie giornalistiche e testate on line locali)

1. La Regione favorisce gli investimenti delle emittenti radiotelevisive singole o associate finalizzati a innovazioni tecnologiche, al miglioramento degli standard di qualità dell'informazione e della comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e all'incremento dell'occupazione.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati in particolare a:

a) acquistare e procedere all'ammodernamento delle strutture e dei mezzi per la produzione e la diffusione nel settore radiotelevisivo;

b) favorire sistemi di trasmissione radiotelevisiva via internet (IpTv e web radio), per la loro ricaduta sul sistema della comunicazione di prossimità, specie nel campo dell'uso dei servizi sociali, della sanità e della comunicazione d'emergenza;

c) sostenere la costruzione di reti di emittenti su base regionale, che siano attivabili periodicamente in occasione di eventi di impatto particolare e che richiedono una diffusione capillare di segnali e messaggi sul territorio, sia a fini di promozione di manifestazioni di grande rilievo, che di prevenzione e difesa sociale;

d) promuovere la progettazione e realizzazione di nuovi formati di notiziario e programmi di comunicazione di prossimità di interesse regionale, favorendone la fruizione in modalità multicanale;

e) agevolare la costruzione di piattaforme e sistemi editoriali che consentano l'archiviazione, indicizzazione e condivisione dei contenuti informativi multimediali, ai fini della loro valorizzazione culturale e di mercato;

f) aumentare l'occupazione giovanile e femminile;

g) favorire e sostenere la produzione di programmi specificamente dedicati ai minori e al pubblico giovanile, ivi compresi prodotti di informazione locale;

h) progettare e realizzare notiziari e servizi per non vedenti e non udenti;

i) incoraggiare, nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale, la diffusione di modalità ispirate ai principi di condivisione di contenuti culturali e della conoscenza;

l) favorire le forme di aggregazione editoriale attraverso accordi, consorzi e altre forme associative e di intesa, per mettere le imprese in grado di gestire in comune impianti di messa in onda, strutture amministrative di logistica aziendale, trasmissione di dati per conto proprio e per conto terzi, strutture redazionali e modalità di produzione e diffusione di contenuti;

m) favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale e dare una dimensione europea alle notizie e ai servizi giornalistici locali;

n) promuovere i prodotti editoriali di qualità sui periodici locali d'informazione, sulle emittenti radiotelevisive del Lazio e sulle testate on line;



o) promuovere i prodotti audiovisivi, editoriali ed online che veicolano tematiche e politiche, messe in atto dalla Regione e dai suoi organismi, sulla parità tra uomini e donne e sull'ottica di genere, nel rispetto dei principi sanciti dall' Unione europea sulle pari opportunità;

p) sostenere gli abbonamenti alle agenzie di stampa che abbiano copertura nazionale, regionale, o almeno interprovinciale, per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali e alle testate on line.

3. Le modalità, i requisiti, gli importi da destinare per i singoli interventi di cui al presente articolo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. La stessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 2 verifica che i soggetti beneficiari degli interventi non utilizzino pubblicità che manchino di rispetto alla dignità umana, che comportino qualsiasi tipo di discriminazione diretta o indiretta, che contengano alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale e che contengano elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza.



Art. 17

(Diffusione della conoscenza dell'informazione nelle scuole)

1. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con gli organismi scolastici, la conoscenza degli organi di informazione stampata, radiotelevisiva e telematica nonché la diffusione nelle scuole di giornali quotidiani e periodici nazionali e regionali anche attraverso l'apposita rassegna stampa della Giunta e del Consiglio regionali.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite favorendo la conoscenza dell'utilizzo delle nuove tecnologie nella stampa, soprattutto per quanto attiene all'impaginazione, alla composizione grafica e agli elementi fondamentali del linguaggio radiotelevisivo, nonché progetti di promozione della lettura attraverso libri, fumetti, quotidiani e periodici che favoriscano l'approfondimento di temi riguardanti il dibattito culturale e sociale o conoscenze legate alla realtà storica, economica ed artistica della Regione, e avvicinino gli studenti alle tecniche ed al linguaggio del giornalismo.
3. La Regione concede contributi agli enti locali per la realizzazione di giornali scolastici.



Art 18
(Modalità di applicazione)

1. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 11 devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno all'Assessorato competente in materia di sviluppo economico e attività produttive con allegata la seguente documentazione:

- a) estremi dell'iscrizione presso i registri di cui alla l. 249/1997;
- b) la documentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), per la carta stampata, articolo 12, comma 1, lettera c), per le emittenti televisive, articolo 12, comma 1, lettera d), per le emittenti radiofoniche, articolo 12, comma 1, lettera a), per le pubblicazioni editoriali;
- c) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, commi 2, 3 e 4 per la definizione delle priorità;
- d) dichiarazione di non versare nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 6;
- e) la documentazione di cui all'articolo 12, comma 7.

2. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 14 devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno all'Assessorato competente in materia di sviluppo economico e attività produttive e devono contenere:

- a) le fatture da cui risulti il pagamento della carta;
- b) le fatture della tipografia da cui risulti la tiratura ovvero la documentazione comprovante il numero delle copie vendute;
- c) le copie uscite nell'ultimo anno da cui risulti la regolare periodicità;
- d) la documentazione che comprovi il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 2, lettere d) ed e).

3. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 13 devono essere presentate, entro il 31 maggio di ogni anno, all'Assessorato competente in materia di sviluppo economico e attività produttive e devono contenere:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto omologato e registrato del soggetto richiedente;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2;
- c) documentazione comprovante le caratteristiche previste per poter usufruire degli aiuti comunitari alle piccole e medie imprese.

4. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 15 devono essere presentate, entro il 31 maggio di ogni anno, all'Assessorato competente in materia di sviluppo economico e attività produttive e devono contenere:

- a) la documentazione comprovante la qualità di imprenditore di distribuzione ovvero copia del provvedimento autorizzatorio per la vendita di stampa quotidiana e periodica;
- b) le fatture da cui risulti:
 - 1) quanto previsto all'articolo 15, comma 1, lettera a), numero 1;
 - 2) la copia del contratto di locazione registrato secondo le disposizioni vigenti, per i contributi di cui all'articolo 15, comma 1 lettera a), numero 2);
 - 3) le spese per l'ammodernamento della struttura, per i contributi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b).

5. La Giunta delibera sentita la commissione consiliare competente.



Capo IV

Comitato regionale per le comunicazioni (Co. re. Com.)

Art. 19

(Oggetto)

1. Il presente capo istituisce e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione (Co.re.com.), ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 ed in conformità con la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, del 28 aprile 1999, n. 52.

2. Il Co.re.com. è organo funzionale dell'Autorità ed è altresì organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, della cinematografia e dell'editoria.



Art. 20

(Composizione e durata)

1. Il Co.re.com. è composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Regione, sentita la competente commissione consiliare permanente nonché da quattro componenti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre.
2. I componenti del Co.re.com. sono scelti tra soggetti che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale sia dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano i necessari requisiti di competenza ed esperienza, documentati ed appositamente valutati, nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
3. Ai fini di cui al comma 2, ai sensi dell'art.6, comma 6 dello Statuto Regionale, vengono garantiti le pari opportunità e l'equilibrio tra i sessi.
4. Il Co.re.com. è costituito con decreto del Presidente della Regione. I componenti restano in carica cinque anni indipendentemente dalla durata della legislatura e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica al Presidente ed ai componenti del Co.re.com. che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
5. Al rinnovo del Co.re.com. si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza. In caso di inutile decorso del suddetto termine si provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio) e successive modifiche.
6. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Co.re.com., il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo componente con le modalità di cui al comma 1. Il componente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Co.re.com..
7. In caso di decesso, dimissioni impedimento grave o decadenza del Presidente del Co.re.com., il Presidente della Regione provvede alla nomina del nuovo Presidente, con le procedure di cui al comma 1. Il Presidente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Co.re.com..
8. In caso di impedimento del Presidente del Co.re.com. le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano di età. Qualora l'impedimento del Presidente si protragga per un periodo superiore ai quattro mesi, si provvede alla nomina di un nuovo Presidente ai sensi del comma 1.



Art. 21

(Incompatibilità)

1. La carica di componente del Co.re.com. è incompatibile con quella di:

- a) membro del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, del Consiglio regionale o della Giunta regionale o di quelle provinciali e comunali;
- b) presidente o componente di organi amministrativi di enti pubblici, anche non economici, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- c) titolare di incarichi direttivi in partiti o movimenti politici;
- d) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
- e) dipendente della Giunta o del Consiglio regionali;
- f) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera d);
- g) titolare di rubriche di informazione, di critica o commento, su quotidiani o periodici, in radio o televisione, pubbliche o private, o in siti informatici collocati in rete, che riguardino le questioni relative alla televisione ed alle telecomunicazioni.

2. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non rientrano nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1.



Art. 22
(Dimissioni)

- 1 Le dimissioni dei componenti del Co.re.com. sono presentate, tramite il Presidente del Co.re.com., al Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Co.re.com. presenta le proprie dimissioni al Presidente della Regione che informa il Presidente del Consiglio regionale.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, ed il Presidente della Regione, preso atto delle dimissioni, provvedono agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1.
4. Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni vengono comunicate all'Autorità dal Presidente della Regione, nel caso del Presidente del Co.re.com., e dal Presidente del Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti del Co.re.com..
5. I componenti dimissionari esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei loro sostituti.



Art. 23
(Decadenza)

1. I componenti del Co.re.com. decadono dall'incarico al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) assenza, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente, a tre sedute consecutive, ovvero, nel corso dell'anno solare, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nell'anno solare;
- b) impedimento per un periodo continuativo superiore a quattro mesi;
- c) sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 1, non rimossa entro il termine di trenta giorni.

2. Qualora si verifichi una delle condizioni di cui al comma 1 il Presidente del Co.re.com., provvede a darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale:

- a) nei casi indicati al comma 1, lettere a) e b), dichiara immediatamente la decadenza dell'interessato dalla carica;
- b) nel caso indicato al comma 1, lettera c), contesta la causa di decadenza all'interessato invitandolo a far cessare la situazione di incompatibilità ovvero a presentare eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione e, decorso inutilmente tale termine dichiara la decadenza dell'interessato dalla carica.

3. Il Presidente del Consiglio regionale dà immediata comunicazione dell'avvenuta decadenza al Consiglio stesso che provvede all'elezione del nuovo componente entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, alla nomina provvede in via sostitutiva il Presidente del Consiglio regionale.

4. Le disposizioni relative alla decadenza si applicano anche al Presidente del Co.re.com.. In tal caso spetta al Vice Presidente provvedere e comunicare tempestivamente il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1 al Presidente della Regione, il quale esercita i compiti attribuiti al Presidente del Consiglio regionale dal comma 2 e provvede altresì, alla nomina del nuovo Presidente del Co.re.com., sentita la competente commissione consiliare permanente, entro trenta giorni dalla dichiarazione di decadenza.



Art. 24

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Co.re.com.:

a) rappresenta il Co.re.com.;

b) convoca il Co.re.com., determina, sentito il responsabile della struttura di cui all'articolo 33, l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;

c) cura i rapporti istituzionali con gli organi regionali e con l'Autorità.



Art. 25

(Regolamento)

1. Entro trenta giorni dall'insediamento il Co.re.com. adotta, sentito il responsabile della struttura di cui all'articolo 33, un regolamento interno per l'organizzazione dei lavori che contenga, oltre alle disposizioni per la convocazione e lo svolgimento delle sedute, un codice per i componenti che contenga le regole di deontologia professionale e di comportamento previste per i dipendenti pubblici. Il regolamento interno disciplina, inoltre, le modalità di consultazione o di impiego di soggetti esterni, pubblici o privati, operanti nel campo delle telecomunicazioni convenzionali o telematiche, della radiotelevisione o dell'informazione su carta o telematica e della cinematografia nonché il loro comportamento.


2. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR). Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.



Art. 26

(Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente del Co.re.com. è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, pari al quarantacinque per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.
2. Ai componenti del Co.re.com. è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.
3. Al componente del Co.re.com. che, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, assume le funzioni vicarie per un periodo superiore a trenta giorni, spetta, per il relativo periodo, l'indennità di funzione prevista al comma 1 per il Presidente.



Art. 27

(Aspettativa)

1. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente ed ai componenti del Co.re.com. si applica, a richiesta, l'istituto dell'aspettativa previsto dalla normativa vigente.



Art. 28

(Funzioni proprie e delegate)

1. Il Co.re.com. al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione demandate dall'articolo 1, comma 13 della l. 249/1997 in quanto funzionalmente organo dell'Autorità, è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.





Art. 29

(Funzioni proprie)

1. Il Co.re.com. esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare quelle già spettanti, per disposizioni statali o regionali, al Comitato Regionale per i servizi Radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).

2. In tale ambito il Co.re.com. svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

a) esprime parere sullo schema di piano nazionale di ripartizione e di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1) e 2) della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

b) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione intende adottare a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di telecomunicazione di carattere convenzionale o telematico operanti in ambito regionale e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;

c) formula proposte ed esprime parere in ordine alla destinazione di fondi per la pubblicità di cui all'articolo 41 del d.lgs. 177/2005 e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;

d) esprime, entro trenta giorni dal loro invio, parere sui piani dei programmi trimestralmente predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per ciò che concerne quei programmi che, direttamente o indirettamente, riguardino la realtà regionale;

e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;

f) collabora con la Regione nelle materie attinenti alla comunicazione;

g) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

h) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;

i) attività di formazione e di ricerca sui temi e sui problemi dell'informazione e della comunicazione a livello regionale e locale;

l) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla telecomunicazione, la radiotelevisione, l'editoria convenzionale o informatica e la cinematografia, anche attraverso la stipula di convenzioni con università, organismi specializzati, pubblici o privati, studiosi ed esperti;

m) vigila in merito alle attività di propria competenza sul rispetto delle norme regionali in materia garantendo, nell'ambito delle comunicazioni, il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona eliminando ogni discriminazione diretta o indiretta basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

n) promuove le azioni positive previste dalla risoluzione del parlamento europeo del 3 settembre 2008 - quali studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione, istituzioni di premi - volte a contrastare l'effetto negativo della pubblicità e del marketing nelle pari opportunità;

o) vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) istituita ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modifiche, ed altre strutture eventualmente idonee, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze fissati dalla normativa vigente come compatibili con la salute umana e collabora alla

verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati e propone, altresì, alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti previsti dalla relativa normativa;

p) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti ad inviare, la tenuta dell'archivio di siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

q) cura il censimento dell'editoria regionale, convenzionale o informatica e delle fonti regionali di telecomunicazioni;

r) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato;

s) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d del d. lgs 177/2005 e in particolare vigila sulla presenza paritaria dei generi negli spazi concessi dalle emittenti radiotelevisive per i messaggi politici durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

3. Gli atti assunti dal Co.re.com., nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono comunicati alla Giunta regionale e al Consiglio regionale.



Art. 30

(Funzioni delegate)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della l. 249/1997 sono delegabili dall'Autorità al Co.re.com. le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo individuate dall'articolo 5 del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione 28 aprile 1999, n. 53 e successive modifiche nonché da ogni ulteriore provvedimento dell'Autorità stessa.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono conferite dall'Autorità ed esercitate dal Co.re.com. secondo le modalità indicate nella deliberazione dell'Autorità n. 53/1997.
3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente dell'Autorità e dal Presidente del Co.re.com..
4. Per far fronte agli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni delegate ed al fine di evitare pregiudizi all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, nelle convenzioni sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le necessarie risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per il loro adeguato esercizio.



Art. 31

(Programma delle attività e relazione)

1. Entro il 15 settembre il Co.re.com., sentita la Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione, presenta al Consiglio regionale per la relativa approvazione ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. Entro il 31 marzo il Co.re.com., sentita la Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione, presenta al Consiglio regionale ed all'Autorità per quanto riguarda le funzioni delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo ed editoriale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa, anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale della gestione finanziaria del Consiglio regionale.
3. Il Co.re.com. rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il Programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.



Art. 32

(Forme di consultazione)

1. Il Co.re.com. attua, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 25, idonee forme di consultazione con la Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione, con la commissione consiliare competente in materia di pari opportunità, con la consulta femminile regionale per le pari opportunità, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private dei gestori della telefonia mobile, dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti con l'ordine dei giornalisti, con gli organi dell'amministrazione scolastica ed universitaria, con le organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle proprie competenze.

2. Il Co.re.com. propone inoltre agli organi regionali lo svolgimento di conferenze regionali sull'informazione e sulle comunicazioni.



Art. 33

(Autonomia gestionale – Struttura organizzativa)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 34, il Co.re.com. ha autonomia gestionale.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Co.re.com. si avvale di un'apposita struttura organizzativa, istituita presso il Consiglio regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale posta alle dipendenze funzionali del Co.re.com..
3. Alla struttura di cui al comma 2 è preposto un responsabile cui compete l'adozione degli atti per la gestione amministrativa e finanziaria riguardante l'attività del Co.re.com. sulla base delle deliberazioni e delle direttive del Co.re.com. stesso.
4. La dotazione organica del personale da assegnare alla struttura di cui al comma 2 è determinata, nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità.
5. Nell'esplicazione delle sue funzioni il Co.re.com. può altresì avvalersi, sentito il responsabile di cui al comma 3 e nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma di attività approvato dal Consiglio regionale, della consulenza di soggetti od organismi, pubblici o privati, di riconosciuta indipendenza e competenza.



Art. 34

(Risorse finanziarie)

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il Co.re.com. dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata e nei limiti, per ciascuna categoria di spesa, degli stanziamenti previsti nel capitolo n. 11105 del bilancio regionale.
2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il Co.re.com. dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe.



Art. 35

(Gestione economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il Co.re.com. ha autonomia gestionale ed operativa. Ad essa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di amministrazione e di contabilità.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza del responsabile della struttura di supporto di cui all'articolo 33.



Art. 36

(Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e disposizioni transitorie in materia di personale addetto alle strutture che svolgono attività di informazione presso la Giunta ed il Consiglio regionali)

1. Al comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche è aggiunto infine il seguente periodo: "Il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico del personale regionale assegnato alla struttura deputata allo svolgimento delle attività di informazione e iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti, sono determinati dalla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti."
2. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 38, comma 5, del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e del comma 5 dell'articolo 25 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003 n. 3 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale) e successive modifiche, al personale, iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti, che svolge attività di informazione presso gli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionali, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico secondo le modalità di cui al comma 3.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale di cui al comma 2 opta per l'applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico, ovvero per il mantenimento dell'attuale posizione giuridico-economica.



Capo V

(Compiti della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in ambito regionale)

Art. 37

(Compiti di pubblico servizio in ambito regionale)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 46 del d.lgs 177/2005 e nel rispetto dei principi fondamentali di cui ai Titoli I e VIII nonché delle disposizioni, anche sanzionatorie, del medesimo d.lgs. 177/2005 in materia di tutela dell'utente, costituiscono compiti specifici del servizio pubblico che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta a garantire nell'orario e nella rete di programmazione destinata alla diffusione di contenuti in ambito regionale :

- a) la diffusione quotidiana di almeno tre edizioni di notiziari regionali, nonché, per un numero adeguato di ore ogni anno, di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate alla diffusione di contenuti regionali in ambito regionale, assicurando una adeguata rappresentazione alle diverse realtà territoriali della Regione, con copertura integrale del territorio regionale per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
- b) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Consiglio regionale, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali delle associazioni femminili e degli organismi di pari opportunità, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale in ambito regionale che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dal contratto di servizio di cui al comma 3;
- c) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla presidenza della Regione e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade di interesse regionale;
- d) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi della programmazione destinata alla diffusione di contenuti in ambito regionale, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
- e) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità destinati alla diffusione di contenuti di ambito regionale;
- f) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi per la Regione;
- g) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 32, comma 6 del d.lgs. 177/2005, per la programmazione destinata alla diffusione di contenuti in ambito regionale;
- h) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati per le esigenze di promozione delle culture locali e degli strumenti linguistici locali;
- i) quanto previsto nel contratto di servizio di cui al comma 3.

2. La sede regionale della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo opera in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.

3. La Regione stipula, previa intesa con il Ministero, uno specifico contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi relativi ai compiti di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica delle società concessionaria, anche con riguardo all'organizzazione dell'impresa, nonché nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.



Art. 38

(Compiti della Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione)

1. La Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione di cui all'articolo 34 dello Statuto, di seguito denominata Commissione, svolge funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulla obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione resa dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo regionale trasmette alla Commissione, con cadenza trimestrale, i dati relativi all'attività svolta con riferimento ai compiti ad essa attribuiti dalla presente legge. La Commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, segnala al Co.re.com i casi di inosservanza da parte della concessionaria del servizio pubblico regionale degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal contratto di servizio regionale.
3. La Commissione vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di accesso alla programmazione di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) sulla base dei dati trasmessi ai sensi del comma 2.
4. La funzione di monitoraggio di cui al comma 1 ha carattere di permanenza ed è svolta dalla Commissione anche attraverso l'attivazione di forme di collaborazione e di coordinamento permanente con il Co.re.com



Capo VI
Disposizioni finali

Art. 39

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del Capo II si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB.....di un apposito capitolo denominato "Iniziativa a favore dell'attività di informazione e comunicazione", con uno stanziamento pari aeuro per ciascuno degli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del Capo III si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB.....di un apposito capitolo denominato "Interventi della Regione per il sostegno all'editoria, alle emittenti radiotelevisive e radiofoniche locali, alla distribuzione locale e ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica", con uno stanziamento pari aeuro per ciascuno degli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.
3. Per la copertura finanziaria degli importi di cui ai commi 1 e 2 si provvede



Art. 40

(Abrogazioni)

1. Sono e restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:

- a) la legge regionale 8 giugno 1984, n. 25;
- b) la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 70 e successive modifiche.
- c) la legge regionale 7 agosto 1998, n. 36;
- d) la legge regionale 3 agosto 2001, n. 19

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla l. r. 36/1998 e dalla l.r.19/2001; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle stesse.

